RICORSO 2014 02

OMISSIS

La Corte

ritiene che per la dichiarazione di contumacia sia opportuno aderire alla antica prassi e conseguentemente dichiara la contumacia del convenuto Ferdinando Antonio Rodolfo Bozzo e dispone che l'attore depositi l'originale dell'atto notificato;

dispone che gli atti del giudizio d'innanzi il Tribunale siano acquisiti al fascicolo dalla Corte anche telematicamente;

ritiene la causa matura per la decisione, ma, in ragione della dichiarata contumacia e traendo spunto dal disposto dell'art. 2.6, L. 17 giugno 1994, n. 5, giudica necessario rispettare l'ordinaria scansione del procedimento dinanzi la Corte e quindi conferma l'udienza del 5 maggio 2015, ore 9, per la contestazione orale della lite.

OMISSIS